

Carrara, 16 maggio 2016
DL/

Spett.le

- 1 -

LIBRO CESPITI AMMORTIZZABILI
E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PROBATORI

Vi dobbiamo trascinare in una questione che a molti sembrerà una cabala. Ce ne scusiamo promettendo ogni sforzo per rendere chiara una questione che interessa imprese ed anche professionisti.

1 - Come tutti sanno, i beni strumentali di un' impresa (mobili o immobili che siano) sono iscritti nel Libro Cespiti ammortizzabili per poi ripartirne il costo negli anni del loro funzionamento. Il periodo di ammortamento è normalmente lungo (parecchi beni si ammortizzano in 4-6 anni), può essere anche molto lungo (gli impianti produttivi si "spesano" in dieci anni), e perfino lunghissimo (per gli immobili si va da 25 ai 33 anni).

2 - I tempi di controllo della Amministrazione Finanziaria sono invece fissi e più corti: da quest' anno il termine *ordinario* (¹) per eventuali interventi di controllo sostanziale delle dichiarazioni da parte dell' Agenzia delle Entrate è tornato a 6 anni (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), mentre prima era di 5 (il quarto anno successivo alla presentazione).

3 - Ciò può indurre a credere che – una volta superato questo termine di cinque o sei anni (punto 2) – l' Agenzia delle Entrate diventa inoffensiva e ci si può liberare della documentazione precedente. Invece non è così: e l' Agenzia ben può accedere (ha diritto di accedere) a documentazione che rientri nel più ampio termine decennale stabilito dall' art. 2220 del Codice Civile. Ciò non le consentirà in alcun modo di sanzionare operazioni illegittimamente compiute più lontano dei cinque/sei anni suddetti; ma le consentirà di sanzionare semmai le eventuali *conseguenze* di quegli abusi, se i relativi effetti si fanno sentire negli anni ancora sotto controllo (punto 2).

Così siamo entrati nel caso che Il Sole 24 Ore del 14 maggio scorso riferisce, caso che è sostanzialmente questo: una Società aveva acquistato alcuni beni ammortizzabili più di dieci anni prima di quello della verifica stessa, beni che però erano ancora in uso e quindi iscritti nel Libro Cespiti. E negli anni sottoposti a verifica comparivano i relativi ammortamenti.

¹ Attenzione: ci sono eccezioni, e quindi termini diversi. Ma per non complicare l' esposizione facendo un mini-trattato di finanza pubblica, di queste eccezioni non si terrà conto.

Richiesta di presentare le fatture d' acquisto (si ripete: di oltre dieci anni prima) la Società replicava di non averli conservati. E l' Agenzia sanzionava allora gli ammortamenti degli ultimi anni, così aprendo un contenzioso di cui s' è occupata alla fine la Corte di Cassazione.

Nella sentenza 9834/2016 la Suprema Corte ha stabilito in sostanza questo principio:

- a) il Codice Civile prevede un obbligo di conservazione per 10 anni di registri e documenti dell' amministrazione aziendale;
- b) questo termine è invalicabile, a meno che non si tratti di annualità ancora più antiche ed ancora in contestazione presso Commissioni Tributarie o Cassazione;
- c) l' eliminazione di registri e documenti d' oltre 10 anni prima (se rispettosa dell' art. 2220 c.c.) è legittima e non può essere sanzionata nemmeno se riguarda beni al momento ancora in corso di ammortamento.

Non si può che esprimere plauso per la Sentenza in questione. Ma ci sembra decisamente prudente conservare comunque i documenti di supporto del Libro Cespiti. Per quanto la si rigiri si tratta, in fondo, di poche carte. Ma tre gradi di giudizio con le conseguenti spese, i rischi, la dispersione di energie, sono costati a quella Società ben più della "fatica" risparmiata con l' eliminazione di qualche foglio di carta.

* * * * *

Restiamo a completa disposizione e porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIR/CIR16-CIR/POR